

## **TI\_GERICHTE 52.2017.31 vom 11. Oktober 2018**

TI Tribunale d'appello, 2018-10-11, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2017.31](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2017.31)

FR: TI\_GERICHTE 52.2017.31 du 11 octobre 2018

IT: TI\_GERICHTE 52.2017.31 del 11 ottobre 2018

### **Erwägungen**

#### **E. 7**

Va poi osservato che l'insorgente non può invocare la protezione dell'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101) che garantisce il rispetto della vita familiare, ritenuto che è maggiorenne e non risulta che si trovi in un rapporto di dipendenza verso sua madre, con la quale non vive nella sua stessa comunione domestica. Condizioni, queste, che devono essere necessariamente adempiute per poter applicare tale disposto convenzionale. Non porta a diversa conclusione l'argomento secondo cui sua madre risulta limitata nei movimenti in quanto soffre di problemi di deambulazione. A prescindere dal fatto che non è stato dimostrato che essa necessiti della presenza del figlio (il ricorrente ha pure una sorella che vive in Ticino), i loro rapporti potranno comunque essere mantenuti anche rendendole regolarmente visita, dal momento che RI 1 non è stato colpito da un divieto di entrata in Svizzera. Le loro relazioni verranno pertanto salvaguardate. 8. Stante quanto precede, si deve pertanto concludere che il provvedimento litigioso è stato adottato in esito a una corretta applicazione delle disposizioni legali determinanti. Esso risulta inoltre senz'altro rispettoso del principio di proporzionalità.

#### **E. 9**

In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere respinto. La risoluzione dipartimentale impugnata, così come quella governativa che la tutela, vanno quindi confermate in quanto immuni da violazioni del diritto. Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al gravame diviene priva di oggetto. La tassa di giudizio è posta a carico del ricorrente, in quanto parte soccombente, conformemente all'art. 47 cpv. 1 LPAm, ma tiene comunque conto della sua situazione finanziaria. Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Spese e tassa di giustizia, per complessivi fr. 600.–, sono poste a carico del ricorrente. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il vicepresidente Il vicecancelliere

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.